



**COVEVAR**

**REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE**

**Approvato con delibera Assemblea Consortile n. 19 del 29.11.2023**

## Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Requisiti richiesti.....	4
Art. 4 – Competenze dell’Ispettore Ambientale .....	5
Art. 5 Doveri dell’Ispettore Ambientale .....	5
Art. 7 – Nomina, sospensione e revoca dell’incarico di Ispettore Ambientale.....	7
Art.8 – Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni. ....	7
Art. 9 – Procedura amministrativa e contenzioso .....	7
Art. 11 – Qualità di pubblico ufficiale .....	8
Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento.....	9
Art. 14 – Norme finali.....	9

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori Ambientali a cui sono conferiti compiti di tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio Consortile.
2. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte a:
  - limitare e contenere le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio ovvero il conferimento degli stessi, in violazione della normativa nazionale, regionale e/o locale;
  - rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali in ordine alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali.
3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e potrà essere modificato sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del Consorzio e alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.
4. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 viene istituita al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e della tutela dell'ambiente del territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio C.O.VE.VA.R. avvalendosi del gestore del servizio di igiene urbana: ferma restando la necessaria previsione della suddetta attività nell'ambito dei Regolamenti comunali e documenti di gara per la disciplina dei R.S.U. come previsto dalla disposizione normativa richiamata dal comma 3, visto e considerato che la relativa organizzazione è disciplinata dal Consorzio quale ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
5. Il presente Regolamento ha, altresì, lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo a cui sono preposti, al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

## **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento sono definiti:

- *Ispettore Ambientale*: figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U. nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalla normativa nazionale limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri enti sovraordinati, nella competenza dei comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte, altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.
- *abbandono dei rifiuti*: si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, fuori da essi ovvero esposti con modalità difformi da quelle previste nei regolamenti e nei documenti di gara e relativi calendari di ritiro, sia nelle strade pubbliche che in

quelle private ad uso pubblico, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale.

- *utenze domestiche*: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione.
- *utenze non domestiche*: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche.
- *raccolta*: operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento, da parte di soggetto idoneo.
- *raccolta differenziata*: operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti.
- *conferimento*: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore.
- *isola ecologica stradale o di prossimità*: raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi che vengono differenziati ricorrendo, a seconda della tipologia di rifiuto da conferire, a colori diversi per facilitare gli utenti.
- *centri consortili di raccolta*: centro di raccolta comunale ad uso consortile costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
- *CSA*: Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti, dei connessi servizi accessori di igiene urbana, del servizio di gestione della tassa puntuale e della fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata.
- *gestore del servizio*: è l'Appaltatore o soggetto aggiudicatario dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti, dei connessi servizi accessori di igiene urbana.

### **Art. 3 – Requisiti richiesti**

1. I soggetti a cui riconoscere la qualifica di Ispettore Ambientale dovranno far parte del personale in capo al gestore del servizio.
2. I suddetti soggetti dovranno, altresì, aver frequentato il corso di formazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. È necessaria una comprovata esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e/o del compostaggio.
4. Potranno essere ritenuti titoli preferenziali attestati di formazione professionale in materia di legislazione e di comunicazione ambientale, attestati di servizio e referenze di impiego prestato con competenze affini a quelle richieste agli Ispettori Ambientali presso pubbliche amministrazioni o altre aziende del settore, attestati di partecipazione a corsi formativi inerenti il controllo territoriale ed eventuali esperienze di volontariato nell'ambito del controllo e del monitoraggio ambientale.
5. I soggetti di cui al comma 1 dovranno, altresì, presentare idoneità psicofisica rispetto al ruolo da ricoprire, godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e misure di

prevenzione.

#### **Art. 4 – Competenze dell’Ispettore Ambientale**

1. Si definisce Ispettore Ambientale il soggetto preposto al controllo e alla verifica dell'osservanza delle disposizioni delle norme dello Stato, della Regione e/o dell'Ente Locale, in materia di rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, della tutela del decoro e dell'ambiente ed esplica il servizio di segnalazione in tema di ambiente, in generale, nonché in ordine alle attività di raccolta differenziata, così come definite dal d.lgs. n. 152/2006, che comportino anche l'irrogazione finale di una sanzione amministrativa. Il servizio di vigilanza ambientale è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio consortile.

2. Le competenze dell’Ispettore Ambientale possono ricondursi alle seguenti mansioni:

- a) vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani nei punti e nei varicontenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni di cui al comma 1 ed all’organizzazione del servizio di raccolta definito dal Consorzio e offerto dal Gestore del servizio, con la finalità di supportare il Consorzio nell’attività di controllo del servizio, intervenendo per constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni alle prescrizioni regolamentari;
- b) constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni delle disposizioni di cui al comma 1;
- c) controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
- d) vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);
- e) controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore del servizio;
- f) comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Locale dell’avvenuto riscontro di violazioni previste dal D.lgs. n. 152/2006 e rientranti nella competenza dell’Amministrazione comunale provinciale;
- g) informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero definiti dal Consorzio e offerti dal Gestore ed informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dal Gestore;
- h) promozione e tutela ambientale sull’efficacia dei servizi svolti dal Gestore.
- i) controllo sulle attività del gestore mediante sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, in qualsiasi momento, anche senza preavviso nel territorio del Consorzio e anche presso la sede operativa del Gestore del servizio, sugli impianti di smaltimento e/o recupero, sui veicoli, sui mezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati.

3. Il Gestore del servizio, di concerto con il Corpo di Polizia Locale, provvederà alla predisposizione della modulistica per svolgere l’attività di constatazione e riferimento, agli organi competenti, delle eventuali violazioni di cui al comma precedente.

#### **Art. 5 Doveri dell’Ispettore Ambientale**

1. L’Ispettore Ambientale, nell’espletamento delle proprie funzioni, deve:

- a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e nei luoghi previsti dall’eventuale ordine di

servizio predisposto dal Gestore del servizio (ovvero da figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori Ambientali) in accordo con il Consorzio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;

- b) operare con prudenza, diligenza e perizia, nell'esclusivo interesse della pubblica Amministrazione;
  - c) compilare il rapporto di servizio ed i verbali di constatazione che dovranno essere trasmessi al Corpo di Polizia Locale per la necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa, senza ritardo;
  - d) indossare, durante il servizio, la divisa ed esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal datore di lavoro che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento che faccia riferimento al Decreto di nomina del Presidente e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri;
  - e) usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
  - f) rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi.
2. È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Gestore del servizio ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori Ambientali - Consorzio, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.

#### **Art. 6 – Corso di formazione base e aggiornamenti**

1. Come previsto dall'art. 3 comma 2, il personale da adibire al servizio di Ispettore Ambientale sarà sottoposto ad un corso di formazione professionale di base, ipotizzabile in circa 12/15 ore. Della durata non inferiore alle 12 ore
2. Il corso di base dovrà vertere sulle seguenti materie:
  - a) nozioni sullo status dell'Ispettore Ambientale;
  - b) la comunicazione e gli aspetti relazionali dell'attività di controllo, il rapporto e il confronto con l'utenza;
  - c) regolamenti e ordinanze comunali per la disciplina dei R.S.U.;
  - d) sistema delle sanzioni amministrative;
  - e) elementi di diritto amministrativo;
  - f) elementi della normativa ambientale e sui reati ambientali;
  - g) esercitazioni sulla redazione degli atti e sulle tecniche di accertamento;
  - h) doveri e prerogative del pubblico ufficiale, i reati propri e le norme a tutela della figura;
  - i) codice di comportamento del pubblico dipendente, in quanto compatibile.
3. Il corso di formazione sarà organizzato dal Gestore del Servizio, anche coinvolgendo professionalità esterne e comunque idonee all'approfondimento delle tematiche elencate.
4. Nell'ambito del corso potranno essere previsti test attitudinali miranti, in particolare, alla valutazione delle capacità relazionali necessarie per l'espletamento del servizio.
5. Al termine del corso sarà prevista una prova, sotto la supervisione del Consorzio, volta a verificare il grado di apprendimento raggiunto, le cui modalità saranno definite nella Determinazione di organizzazione del corso.
6. Nel corso dell'attività degli Ispettori Ambientali, il Gestore del servizio, con proprio

provvedimento e con la frequenza che riterrà opportuna, potrà prevedere idonei percorsi di aggiornamento o approfondimento normativo, validati dal Consorzio.

#### **Art. 7 – Nomina, sospensione e revoca dell'incarico di Ispettore Ambientale**

1. A norma dell'art. 3 comma 2, al termine del corso e superato l'esame, il Responsabile dell'Ambiente, con proprio provvedimento, individua, tra il personale della Società, i soggetti che rivestiranno il ruolo di Ispettori Ambientali, comunicandone i nominativi al Consorzio.
2. A seguito della comunicazione dei nominativi, il Presidente del C.O.VE.VA.R. provvederà all'emanazione del decreto di nomina, di durata annuale e che può essere rinnovato.
3. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Polizia di Stato – Polizia Provinciale – Guardia di Finanza – ecc.) possono segnalare al Presidente del Consorzio e al Gestore le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale e di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.

#### **Art.8 – Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni.**

1. Gli Ispettori Ambientali svolgeranno la loro attività secondo quanto stabilito dall'art. 5.
2. Gli Ispettori Ambientali opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La collaborazione del Corpo di Polizia Locale consiste:
  - a) nel coordinamento dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori Ambientali che permetterà da un lato di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo e dall'altro di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale. e dalla normativa vigente nonché dal presente Regolamento;
  - b) nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo di Polizia Locale;
  - c) nella possibile partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate e comunicate con congruo anticipo dal Gestore.
4. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza utilizzando la modulistica di cui all'art. 4 comma 3.

#### **Art. 9 – Procedura amministrativa e contenzioso**

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori Ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni accertate dall'Ispettore Ambientale, non riscosse, sono di competenza comunale e attribuite al Corpo di Polizia Locale.

3. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi, quelle delle sanzioni previste dal Regolamento Consortile per la gestione dei R.S.U. e quelle previste dalle ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.
4. Tutte le segnalazioni che perverranno all'ufficio informazioni del Gestore o agli uffici comunali e Consortili riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006 che rientrano nella competenza Consortile, dovranno essere tempestivamente segnalate al Corpo di Polizia Locale del Comune di riferimento.
5. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza Comunale.

#### **Art. 10 – Riservatezza e privacy nell'attività dell'Ispettore Ambientale**

1. I soggetti così come individuati all'art. 7 del presente Regolamento sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 6 aprile 2006, n. 193 e a mantenere, pertanto, riservati tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, fermo restando il loro utilizzo limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
2. Gli Ispettori Ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi ai Comuni facenti parte del Consorzio sui quali operano e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

#### **Art. 11 – Qualità di pubblico ufficiale**

1. Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del provvedimento consortile di cui all'art. 7 l'Ispettore Ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 e ss. del c.p., in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.
2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore Ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.
3. In relazione a tale veste giuridica, consegue:
  - a) l'applicabilità delle norme del codice penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiute da pubblico ufficiale ovvero nei confronti di questi;
  - b) la qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore Ambientale ai sensi dell'art. 2699 e 2700 del codice civile;
  - c) l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti di istituto o nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - d) la possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
  - e) la possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento**

Il presente Regolamento, solo a seguito dell'approvazione da parte del C.O.VE.VA.R con propria Deliberazione, verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Consorzio ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

#### **Art. 14 – Norme finali**

Dall'applicazione del presente Regolamento, non derivano obblighi di prestazioni aggiuntive per il personale della Polizia Locale o delle Amministrazioni Comunali/Consortile.